



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico” (di seguito “Testo unico”), e in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell’articolo 3 del “Testo unico” (di seguito “decreto cornice”), ove si definiscono per l’anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di “*Green Bond*” di cui all’articolo 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

VISTO il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l’articolo 23, relativo agli operatori “Specialisti in titoli di Stato italiani”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011 (Decreto Dirigenziale Specialisti), concernente la Selezione e Valutazione degli Specialisti in titoli di Stato;

VISTI gli articoli 24 e seguenti del “Testo unico”, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal Regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;

VISTO il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le “Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

VISTO il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera *e*), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l'articolo 226 “Abrogazioni e disposizioni finali” ove si stabilisce che il D. Lgs. n. 50/2016, con i relativi allegati, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2023 e, fatto salvo quanto disposto al comma 2, continua a produrre effetti fino alla data del 1° luglio 2023;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

VISTA la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 51.964 milioni di euro;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (di seguito “legge di bilancio 2020”), ed in particolare l'articolo 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

VISTO l'articolo 1, comma 93 della "legge di bilancio 2020", il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'articolo 1, comma 94 della stessa legge – ovvero le informazioni necessarie a certificare come "*green*" le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni "necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92", per "assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale" – demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le "Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*", emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della "legge di bilancio 2020", ed in particolare l'articolo 2, rubricato "Competenze", il quale al comma 1 prevede che "Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*";

VISTE le Linee guida della gestione del debito pubblico 2023;

VISTO il Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai "*Green Bond Principles (GBP)*" del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

VISTA la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della Sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata "Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*" e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica Italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

CONSIDERATO che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla "legge di bilancio 2020", e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

RITENUTO opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031 (di seguito "*BTP Green*");

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli Specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

CONSIDERATO che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla "Offering Circular" del 4 aprile 2023

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 "Testo unico", nonché del "decreto cornice", è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali ("BTP Green"), con le seguenti caratteristiche:

importo:	10.000 milioni di euro
decorrenza:	13 aprile 2023
scadenza:	30 ottobre 2031
tasso di interesse:	4% annuo, pagabile in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	13 aprile 2023
prezzo di emissione:	99,888
rimborso:	alla pari
commissione di collocamento:	0,15% dell'importo nominale dell'emissione

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 30 aprile 2023, sarà pari allo 0,186813% lordo, corrispondente a un periodo di 17 giorni su un semestre di 182 giorni.

Art. 2

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. (oggi Euronext Securities Milan) - in forza dell'articolo 26 del "Testo unico", citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accredito nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 30 ottobre 2031, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP *Green*" in conformità all'"*Offering Circular*" del 4 aprile 2023.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli Specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo Accordo di Sottoscrizione del 4 aprile 2023.

Ai predetti Specialisti in titoli di Stato, a fronte del servizio di collocamento dell'emissione verrà corrisposta una commissione pari allo 0,15% del capitale nominale dei titoli emessi.

Art. 5

Il giorno 13 aprile 2023 la Banca d'Italia riceverà da Crédit Agricole Corp. Inv. Bank per conto del sindacato di collocamento, l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'articolo 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

Il medesimo giorno 13 aprile 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'articolo 4, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i "pagamenti da regolare".

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.171), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2023.

Art. 6

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla "legge di bilancio per il 2020" e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel *Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2020 al 2024. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

p. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Davide Iacovoni